

Le Attività di Polizia Giudiziaria *nelle Operazioni di Emergenza*

Dott. Ing. Roberto Mugavero

tel/fax 06-72597320

mugavero@ing.uniroma2.it

Trento 15 Dicembre 2008

La legge 469/61 attribuisce al personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco la qualità di ufficiali o agenti di Polizia Giudiziaria “nell’esercizio delle proprie funzioni”:
espressione che equivale a quella “nei limiti del servizio cui sono destinati” che è usata dall’art. 57 comma 3 in merito alla possibilità di compiere determinati atti.

Il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco assume quindi la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria, con l'attribuzione dei relativi poteri e doveri, solo in relazione a singole specie di reati e cioè a quelli che hanno riferimento all'esercizio delle funzioni, compiti e servizi ad esso devoluti dalle leggi e dai regolamenti.

La legge 1570/41 attribuisce altresì al personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco la qualità di agenti di Pubblica Sicurezza.

L'articolo 8 primo comma infatti recita:

“Ai fini della presente legge e nell'esercizio delle loro funzioni, gli appartenenti ai Corpi dei vigili del fuoco, sia permanenti che volontari, sono agenti di pubblica sicurezza e godono, nei viaggi per servizio, degli stessi benefici concessi agli agenti della forza pubblica circa l'uso dei pubblici trasporti statali, provinciali e comunali.”

Tale attribuzione è stata ribadita dal Consiglio di Stato in occasione dell'esame dello Schema di decreto legislativo avente per oggetto il "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni e ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229.

In tale occasione in Consiglio osserva che la previsione della qualifica di PS deve essere prevista per i Vigili del Fuoco “anche al fine di facilitare l’opera di prevenzione dei Vigili del fuoco, per i quali non sembra sufficiente l’attribuzione di funzioni di polizia giudiziaria, esercitate sotto il controllo della magistratura e quindi più anguste di quelle consentite dalla qualifica di agente di pubblica sicurezza. Va inoltre meglio chiarito che la disposizione di cui al comma in esame è applicabile anche al personale volontario.”.

Con il termine polizia si indica l'attività che lo Stato ed altri enti pubblici svolgono per assicurare le condizioni di un ordinato e tranquillo vivere sociale.

Questa attività può essere diretta a prevenire la commissione di reati, oppure a reprimere reati già commessi.

**Nel primo caso si parla di attività di polizia amministrativa;
nel secondo di attività di polizia giudiziaria.**

**In prima approssimazione si può dire che la attività di
polizia giudiziaria è l'attività, svolta dagli ufficiali ed agenti
di polizia giudiziaria, che ha lo scopo di accertare la
violazione, già verificatasi, di norme penali e di impedire gli
eventuali ulteriori effetti di quella violazione.**

Per attività di polizia amministrativa si intende l'attività svolta dallo Stato o da altri enti pubblici, volta a realizzare le misure amministrative, di vigilanza ed osservazione:

- per l'accertamento delle condotte dei cittadini in ordine all'osservanza dei limiti imposti dalle leggi e dagli atti amministrativi;**

- per la prevenzione dei pericoli che dalle condotte dei cittadini possono derivare per la loro sicurezza e incolumità, nonché per il mantenimento dell'ordine pubblico e la tutela della proprietà (in questa ipotesi si parla, più specificamente, di polizia di sicurezza, che costituisce un particolare settore di quella amministrativa).

Relativamente alla specifica attività di polizia giudiziaria, questa si intende come l'attività svolta dai relativi ufficiali ed agenti, dopo che si è verificato un reato, per reprimerlo, prendendone notizia, impedendo che venga portato a conseguenze ulteriori, ricercandone gli autori, compiendo gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliendo quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale (art. 55 c.p.p.).

Occorre subito tener presente che non può esservi attività di polizia giudiziaria se non all'interno di un procedimento penale e dopo che sia stato tentato o commesso un fatto illecito individuato dalla legge come reato.

Per comprendere meglio quando un fatto costituisce reato e quando si instaura un procedimento penale, dobbiamo illustrare alcuni concetti di carattere generale.

Lo Stato emana, attraverso gli organi che fanno parte del potere legislativo, leggi o norme, per assicurare il raggiungimento delle sue finalità.

La trasgressione di una norma giuridica comporta in genere l'applicazione di una sanzione.

La sanzione prevista è di diverso tipo a seconda della gravità della violazione oltreché dei beni dell'interesse che la norma tutela.

Vi sono ad esempio le sanzioni civili (come, il risarcimento del danno), quelle disciplinari (come, la censura, le sospensione dagli impieghi), quelle penali, ecc.

Le sanzioni penali sono le più pesanti e sono quindi applicate a chi commette le azioni più gravi e dannose a carico della collettività.

Alcuni di tali sanzioni, come l'ergastolo o la reclusione, possono infatti limitare i diritti di libertà ed altri diritti della persona.

Quando la trasgressione di una norma giuridica prevede una sanzione penale, tale norma appartiene al Diritto penale ed il fatto illecito che essa punisce si dice reato.

Il reato è quindi un qualsiasi fatto illecito per il quale è prevista una sanzione penale.

Pertanto, per stabilire se un fatto illecito sia un reato o una infrazione amministrativa o un semplice illecito civile occorre guardare al tipo di sanzione da esso prevista.

Si potrà dire che un fatto è reato solo se è punito con la sanzione penale.

Le sanzioni penali (pene) si distinguono in detentive: (ergastolo – reclusione e arresto) e pecuniarie (multa e ammenda).

A seconda della diversa pena per essi rispettivamente stabilita, i reati si suddividono in delitti e contravvenzioni.

I delitti sono i reati più gravi, per i quali sono previste le sanzioni più pesanti, le contravvenzioni sono i reati ritenuti più lievi.

Di conseguenza le sanzioni corrispondenti ai tipi di reati anzidetti sono le seguenti

REATI

DELITTI

CONTRAVVENZIONI

SANZIONI

ERGASTOLO

RECLUSIONE

MULTA

ARRESTO

AMMENDA

Come è facile intuire, per lo stesso reato la sanzione è più o meno aspra a secondo se l' evento sia stato voluto o meno.

Il reato è doloso quando l'evento è previsto e voluto dal soggetto come conseguenze della propria azione od omissione.

Il reato è invece colposo quando l'evento, anche se previsto, non è voluto dal soggetto, ma si verifica a causa di imprudenza, negligenza, o imperizia.

Ancora il reato è preterintenzionale quando l'evento preveduto e voluto è meno grave di quello che poi si verifica per effetto della condotta.

Le norme penali sono contenute principalmente nel Codice Penale.

Oltre al codice penale ci sono però numerose leggi speciali e complementari che contengono anch'esse norme penali e sanzioni che rendono particolarmente complessa la conoscenza, l'interpretazione e l'applicazione della disciplina penale vigente.

Le norme che regolamentano l'attività della polizia giudiziaria sono invece contenute in un altro codice, il Codice di Procedura Penale, dove potremo trovare, tra l'altro, ciò che ci interessa in merito agli Organi e le figure giuridiche, ed al procedimento penale.

Il complesso delle norme penali costituisce il Diritto Penale.

Il diritto penale può allora definirsi come il complesso delle norme che sanziona con la pena fatti dannosi o pericolosi di particolare gravità denominati reati.

**Nello svolgimento dei compiti d'istituto il personale del
Corpo può incontrare fatti concreti costituenti reato e
trovarsi, di conseguenza, costretto ad esercitare funzioni di
polizia giudiziaria.**

**In relazione ai compiti di istituto della prevenzione incendi
si possono individuare i seguenti principali reati:**

- falsa attestazione, contraffazione ed alterazione di certificazioni;**
- omessa sottoposizione a preventivo esame di progetti di nuovi impianti o costruzioni;**
- omessa richiesta di collaudo di impianti e costruzioni prima dell'inizio delle lavorazioni;**
- mancanza di idonei mezzi di estinzione;**
- inosservanza di prescrizioni imperative per ragioni di sicurezza pubblica;**

- omessa elaborazione da parte del datore di lavoro del documento contenente la relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione ed il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento dei livelli di sicurezza;**
- omessa designazione preventiva da parte del datore di lavoro, del dirigente e del preposto dei lavoratori incaricati delle misure di prevenzione incendi e della lotta antincendio;**
- omesso aggiornamento da parte del datore di lavoro, del dirigente e del preposto delle misure di prevenzione incendi in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro.**

In relazione ai compiti di istituto della estinzione incendi si possono individuare i seguenti reati:

- incendio doloso;**
- incendio colposo;**
- danneggiamento seguito da incendio;**
- disastro aereo;**
- disastro ferroviario;**

- fabbricazione illegale di esplosivi;**
- fabbricazione di materie esplodenti;**
- omessa denuncia di materie esplodenti;**
- detenzione illegale di armi od esplosivi;**
- porto illegale di armi od esplosivi;**
- accensioni ed esplosioni pericolose.**

In relazione ai compiti di istituto dei servizi tecnici si possono individuare i seguenti reati:

-inondazione, frana o valanga;

-danneggiamento seguito da inondazione, frana o valanga;

-sommersione di natanti;

-pericolo di disastro ferroviario causato dal danneggiamento;

-attentati alla sicurezza dei trasporti;

- attentati alla sicurezza degli impianti di energia elettrica e del gas ovvero delle pubbliche comunicazioni;**
- crollo di costruzioni;**
- sottrazione, occultamento o guasto di apparecchi a pubblica difesa da infortuni;**
- rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro;**
- omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro;**
- procurato allarme presso l'Autorità;**

- omesso collocamento o rimozione di segnali o ripari;**
- getto pericoloso di cose;**
- collocamento di cose;**
- rovina di edifici od altre costruzioni;**
- omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina;**
- apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento**

L'attività di polizia giudiziaria è finalizzata all'accertamento e alla repressione di un reato .

Si può dire che il procedimento penale ha inizio quando la polizia giudiziaria (o il Pubblico Ministero) acquisisce la notizia di un reato compiuto o in atto.

L'informazione sul reato può giungere alla polizia giudiziaria da una fonte esterna (ad es. una denuncia, querela, informazioni riservate, ecc.) ma può anche dipendere da una iniziativa autonoma della stessa polizia giudiziaria (ad es. durante l'attività di vigilanza).

Una volta acquisita la notizia di un reato commesso, la polizia giudiziaria è tenuta a svolgere indagini ed a riferirne senza ritardo al Pubblico Ministero, che è un Magistrato a cui spetta, da quel momento, la direzione delle indagini stesse.

La polizia giudiziaria, in particolare, ha il compito di:

- prendere notizia dei reati;
- impedire che i reati vengano portati a conseguenze ulteriori;
- ricercare gli autori dei reati;
- individuare e assicurare le fonti di prova.

Le indagini svolte dalla polizia giudiziaria e dal Pubblico Ministero si dicono indagini preliminari.

Le indagini preliminari devono essere concluse entro precisi termini (normalmente 6 mesi).

Entro quei termini il Pubblico Ministero deciderà, in funzione degli elementi raccolti nelle indagini, se:

**a) chiedere l'archiviazione del procedimento:
oppure**

b) chiedere il rinvio a giudizio dell'indagato:

Se interviene l'archiviazione il procedimento si conclude.

Se il Pubblico Ministero opta per il rinvio a giudizio (o imbocca la via di uno dei procedimenti speciali) inizia il processo vero e proprio.

La parola quindi passa ai Giudici.

In diversi casi la norma penale consentirà di evitare l'udienza preliminare o il dibattimento, in questi casi si avvieranno cioè dei procedimenti speciali.

In tutti gli altri casi si andrà verso il dibattimento.

Sarà attraverso l'esame incrociato delle parti (difesa ed accusa), che si formerà la prova, necessaria per giungere alla sentenza di condanna dell'imputato.

Sotto il profilo strutturale, le funzioni di P.G. sono attribuite a tre diversi organismi e soggetti, individuati in relazione al maggiore o minore collegamento funzionale e organizzativo con gli uffici del P.M. in particolare:

1) Servizi di Polizia Giudiziaria (servizi istituiti presso le Questure, Squadra mobile), i comandi dell'arma dei Carabinieri (Reparti e nuclei Operativi) e della Guardia di Finanza (nucleo di Polizia Tributaria); sono questi uffici e unità ai quali è affidato, in via prioritaria e continuativa, il compito di svolgere le funzioni di P.G.;

2) Sezioni di P.G. istituite presso ogni Procura della Repubblica e composte con personale dei Servizi di P.G.

La composizione di queste sezioni è interforze e vi fanno parte ufficiali e agenti di P.G. appartenenti alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri e alla Guardia di Finanza.

In soprannumero possono far parte delle sezioni ufficiali ed agenti di P.G. appartenenti ad altri organi (VV. UU., Ispettori del lavoro etc.).

La direzione ed il coordinamento delle attività delle sezioni di P.G. spettano al Procuratore della repubblica.

3) ufficiali e agenti di P.G. appartenenti ad altri organi cui la legge fa obbligo di compiere indagini a seguito di una notizia di reato.

Le funzioni di Polizia Giudiziaria vengono svolte da agenti ed ufficiali di P.G.

La distinzione delle qualifiche è rilevante in tema di competenza a compiere determinati atti nel corso delle indagini preliminari e per quanto concerne l'organizzazione interna delle varie unità di Polizia Giudiziaria.

Sono ufficiali di P.G:

- 1) i dirigenti, i commissari , gli ispettori, i sovrintendenti di Polizia di stato ai quali l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;**

- 2) gli ufficiali e sottufficiali dei Carabinieri , della Guardia di Finanza degli agenti di custodia e del Corpo Forestale dello stato;**

- 3) il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio di Polizia, un comando dei Carabinieri o della Guardia di Finanza;**
- 4) nei limiti del servizio cui sono destinati a seconda delle rispettive attribuzioni; le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni di Polizia Giudiziaria.**

Sono invece agenti di P.G.

- 1) il personale della Polizia di Stato (agenti);**
- 2) i Carabinieri, la Guardia di Finanza, le Guardie Forestali e nell'ambito esclusivamente territoriale, le guardie dei Comuni e delle Province, ma solo quando sono in servizio;**
- 3) nei limiti del servizio cui sono destinati a seconda delle rispettive attribuzioni; le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni di Polizia Giudiziaria.**

A questi ultimi soggetti è attribuita soltanto una competenza limitata in tema di polizia giudiziaria.

Si tratta di una categoria di soggetti molto numerosa, la cui differenza fondamentale rispetto alle altre categorie ufficiali e agenti di polizia giudiziaria sta' nel fatto che in essa ricadono quei soggetti che pur avendo una competenza piena quanto alle funzioni che possono svolgere vedono tuttavia limitato l'ambito di svolgimento di tali funzioni che resta circoscritto all'accertamento solo di alcune specie di reati e non invece di qualunque reato.

**In questa categoria a competenza limitata vi rientra tra gli altri
il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.**

**In via generale, all'interno del Corpo Nazionale dei Vigili del
Fuoco, sono ufficiali di P.G.:**

- 1) Il personale della carriera direttiva (Dirigenti Generali;
Dirigente Superiore; Primo Dirigente; Ispettore Capo
Aggiunto; Ispettore) -
(Art. 161, L. n° 469/1973; Artt. 1-131, L. n° 850/1973).**

2) Il personale della carriera di concetto - ruolo tecnico (Geometra e Perito Capo; Geometra e Perito principale; Geometra e Perito) - (Art. 16, L. n° 469/1961, Artt. 1-13 L. 850/1973; Artt. 10-11 L. n° 930/1980);

3) Il personale della carriera dei Capi Reparto e Capi Squadra (Art. 16, L. 469/1961; Art. 1, L. 850/1973; Art. 7, L. 818/1984).

Sono Agenti di P.G.:

1) I vigili permanenti e volontari (Art. 16, L. n° 469/1961).

Le norme di attuazione (art. 16 - 19, att. c.p.p.) regolamentano il tema delle sanzioni disciplinari che possono essere applicate agli ufficiali ed agli agenti di polizia giudiziaria che violano le norme relative all'esercizio delle loro funzioni:

- omettono di riferire nel termine previsto all'Autorità Giudiziaria la notizia di reato;**
- omettono o ritardano l'esecuzione di un ordine della autorità giudiziaria o lo eseguono solo in parte o negligenemente;**
- violano ogni altra disposizione di legge relativa all'esercizio delle loro funzioni.**

Le sanzioni disciplinari che possono essere applicate sono la censura e, nei casi più gravi la sospensione dall'impiego per un tempo non eccedente 6 mesi.

Quando ne sussistono i presupposti, l' inosservanza delle norme attinenti alle funzioni di polizia giudiziaria può dare luogo ad un procedimento penale a carico dell' ufficiale o agente.

E' il caso di ricordare, infatti, che l'esercizio di tali funzioni è un esercizio non facoltativo, ma doveroso il cui inadempimento (totale o parziale) può anche comportare responsabilità penali: ad esempio, per i reati di omessa denuncia aggravata (artt. 361 e 363, c.p.) o rifiuto di atti di ufficio (art. 328 c.p.)

Da un punto di vista generale l'attività di indagine della polizia giudiziaria può distinguersi in:

- **Attività di Informazione;**
- **Attività di Investigazione;**
- **Attività di Assicurazione.**

Attività di Informazione

Consiste nell'acquisizione della notizia di reato e nella sua comunicazione al Pubblico Ministero.

La polizia giudiziaria ha, dunque, un duplice dovere: quello di assumere la conoscenza di reati commessi o che sono in corso di esecuzione e quello di riferire la notizia di reato al Pubblico Ministero, dopo aver compiuto - se del caso - un'attività investigativa od assicurativa in relazione al reato del quale è venuta a conoscenza.

Attività di Investigazione

Consiste nella ricerca delle fonti di prova e degli autori dei reati.

L'attività di investigazione viene, naturalmente, svolta dopo che è stata acquisita la notizia di reato e può muoversi in varie direzioni:

- ricerca delle cose e delle tracce pertinenti al reato;**
- ricerca delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la costruzione dei fatti;**

- **raccolta di ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto e alla individuazione del colpevole e di quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale (ad es. , raccolta di dati sulle condizioni di vita dell'indagato che potranno servire per determinare in concreto la pena da infliggergli in caso di condanna).**

Attività di Assicurazione

Consiste nell'acquisizione a procedimento di ciò che è stato trovato mediante l'attività di investigazione (si pensi alla conservazione delle tracce e delle cose pertinenti al reato, al sequestro del corpo del reato e delle cose ad esso pertinenti e all'arresto in flagranza dell'autore del reato).

ATTIVITA' DI INFORMAZIONE

La direzione delle indagini compete al Pubblico Ministero, che deve quindi essere tempestivamente informato delle notizie di reato acquisite dalla polizia giudiziaria.

La informativa al Pubblico Ministero deve essere data:

- **per iscritto, senza ritardo, indicando giorno e ora in cui l'acquisizione è avvenuta;**
- **se vi è urgenza anche in forma orale, immediatamente, facendo poi seguire, senza ritardo l'informativa scritta;**

L'informativa deve necessariamente contenere:

- **gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi raccolti;**
- **l'indicazione delle fonti di prova e delle attività compiute fino a quel momento, delle quali deve essere trasmessa la relativa documentazione.**

Quando è possibile l'informativa conterrà anche le generalità delle persone indagate, della persona offesa e dei testimoni.

ATTIVITÀ DI INVESTIGAZIONE

L'attività di investigazione segue all'acquisizione della notizia di reato e consiste nella raccolta di ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto e alla individuazione del colpevole.

Tra gli atti di investigazione si citano i seguenti:

Sulle persone

Identificazione

Perquisizione personale

**Sommario informazioni assunte
dalle persone informate sui fatti
(e sull'indagato)**

Sulle cose

Perquisizione dei locali

L'IDENTIFICAZIONE

L'identificazione è un atto tipico di investigazione, mediante il quale la polizia giudiziaria procede (attraverso un complesso di operazioni che possono talora consistere anche in rilievi sulla persona) a stabilire l'identità del soggetto nei cui confronti vengono svolte le indagini (indagato) e l'identità dei soggetti in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti (potenziali testimoni).

Organo che procede

Possono procedere all'identificazione gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria.

Modalità di esecuzione

- 1. La polizia giudiziaria invita la persona indagata a dichiarare le proprie generalità e quant'altro può valere a identificarla;**
- 2. La persona indagata viene ammonita sulle conseguenze a cui si espone chi si rifiuta di dare le proprie generalità o le dà false;**

3. La polizia giudiziaria rivolge l'invito a dichiarare le proprie generalità anche ai potenziali testimoni;

4. I potenziali testimoni dimostrano la propria identità personale mediante esibizione dei mezzi di identificazione, ma non possono essere sottoposti a rilievi;

- 5. La persona indagata dimostra la propria identità personale mediante l'esibizione dei mezzi di identificazione; nei suoi confronti si possono anche eseguire rilievi dattiloscopici, fotografici antropometrici, nonché altri accertamenti;**

- 6. Quando l'indagato o i potenziali testimoni rifiutano di farsi identificare oppure forniscono generalità o documenti di identificazione in merito ai quali sussistono sufficienti elementi per ritenere la falsità, la polizia giudiziaria li accompagna nei propri uffici.**

SOMMARIE INFORMAZIONI ASSUNTE DA PERSONE INFORMATE SUI FATTI

Le sommarie informazioni assunte da persone informate sui fatti, sono un atto tipico di investigazione, mediante il quale la polizia giudiziaria riceve dalla persona offesa, dalla persona danneggiata dal reato e da qualunque persona informata sui fatti (il cosiddetto potenziale testimone) indicazioni e notizie ai fini delle indagini.

Organo che procede

Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria

Modalità di esecuzione

- 1. La persona ha l'obbligo di rispondere secondo verità circa le proprie generalità.**
- 2. Le persone sentite a norma hanno l'obbligo di rispondere (riferire ciò che sanno relativamente ai fatti sui quali vengono sentite).**

La loro reticenza e la loro falsità non sono punite in se stesse, salvo che il fatto, nelle concrete circostanze, possa configurarsi come reato di favoreggiamento (art.378 c.p.) o di rifiuto di ufficio (art.652 c.p.) o di calunnia (art.368 c.p.).

Le sommarie informazioni assunte dalla persona indagata non possono essere fatte dall'agente di P.G., a solo dall'ufficiale.

Sono inoltre prescritte precise garanzie difensive per indagato e limitazioni.

LA PERQUISIZIONE PERSONALE

La perquisizione personale è la ricerca sul corpo di una persona o sugli oggetti che essa indossa o porta con sé, del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato che si sospettano occultate.

La perquisizione personale non può essere eseguita su alcune persone (ad esempio, su agenti diplomatici).

Organo che procede

Solo gli ufficiali di polizia giudiziaria, salvi i casi di particolare necessità e urgenza (ad esempio: perquisizione a seguito di arresto in flagranza).

Presupposti

Deve esistere un fondato motivo di ritenere che sulla persona si trovino occultate cose o tracce pertinenti a reati che possono essere cancellate o disperse.

Si deve trattare, per quanto ci interessa, di reato flagrante, ovvero di una situazione in cui si deve procedere al fermo di un indiziato di delitto e sussistono particolari motivi di urgenza che non consentono la emissione di un tempestivo decreto di perquisizione da parte del Pubblico Ministero.

Modalità di esecuzione

Se si ricerca una cosa determinata, l'ufficiale di polizia giudiziaria, prima di procedere alla perquisizione, può (ma non deve) invitare a consegnarla.

Se la cosa è presentata, non si procede a perquisizione, salvo che si ritenga utile farlo per la completezza delle indagini.

L'interessato è avvisato della facoltà di farsi assistere da persona di fiducia, purché questa sia prontamente reperibile e idonea.

La perquisizione è eseguita nel rispetto della dignità (è quindi opportuno procedere separatamente alla perquisizione di più persone) e, nei limiti del possibile, del pudore di chi vi è sottoposto.

Vi procede (o la esegue materialmente) una persona dello stesso sesso di quella che vi è sottoposta, salvi i casi di impossibilità o di urgenza assoluta o quelli in cui la perquisizione è fatta eseguire da persona esercente la professione sanitaria.

LA PERQUISIZIONE LOCALE

La perquisizione locale è la ricerca del corpo del reato o di cose pertinenti al reato, oppure di un evaso o di un soggetto condannato o da arrestare, fermare o catturare per reati di particolare gravità.

La ricerca riguarda cose o soggetti di cui si ha fondato motivo di ritenere che si trovino occultati nel luogo da perquisire.

La perquisizione locale non è consentita in certi luoghi (ad esempio: nelle sedi diplomatiche e negli uffici dei difensori).

Organo che procede

Solo gli ufficiali di polizia giudiziaria salvi i casi di particolare necessità e urgenza.

Presupposti

- 1. Deve esistere un fondato motivo per ritenere che in un determinato luogo si trovi la persona sottoposta alle indagini, oppure si trovino occultate cose o tracce pertinenti al reato che possano essere cancellate o disperse.**
- 2. Si deve trattare, per quanto qui interessa, di reato flagrante.**

Modalità di esecuzione

- 1. Se si ricerca una cosa determinata, l'ufficiale di polizia giudiziaria, prima di procedere alla perquisizione, può (ma non deve) invitare a consegnarla.**

Se la cosa è presentata, non si procede a perquisizione, salvo che si ritenga utile farlo per la completezza delle indagini (art. 248 co.1).

2. L'interessato (che può essere indagato o chi ha comunque l'attuale disponibilità del luogo) è avvisato della facoltà di farsi rappresentare o assistere da persone di fiducia, purché questa sia prontamente reperibile e idonea.

3. Quando manca l'interessato l'avviso è rivolto ad un congiunto un coabitante o un collaboratore ovvero, in mancanza, del portiere o a chi ne fa le veci.

L'ATTIVITA' DI ASSICURAZIONE

L'attività di assicurazione consiste nell'acquisire la disponibilità dei risultati delle investigazioni precedentemente o contestualmente compiute.

L'attività di assicurazione può essere attuata:

- **Sulle persone (ad esempio, arresto in flagranza e fermo di indiziato);**
- **Sulle cose e tracce pertinenti al reato, e ciò avviene, quando è possibile, mediante il loro impossessamento e la loro custodia (sequestro penale).**

IL SEQUESTRO PENALE

Il sequestro penale (o probatorio) è un atto tipico di assicurazione mediante il quale la polizia giudiziaria, ricorrendo situazioni di necessità e urgenza, sottrae un bene alla disponibilità dell'avente diritto e assoggetta a custodia una cosa mobile o immobile, che rappresenta il corpo del reato o cosa pertinente al reato necessaria per l'accertamento dei fatti.

Organo che procede

Solo gli ufficiali di polizia giudiziaria salvo i casi di particolare necessità e urgenza.

Presupposti

1. La polizia giudiziaria procede al sequestro quando vi è pericolo che le cose, le tracce, o i luoghi connessi al reato si possano alterare, disperdere o comunque modificare ed il Pubblico Ministero non può intervenire tempestivamente.

Tali situazioni di necessità e urgenza non riguardano, naturalmente, le ipotesi di sequestro delegato alla polizia giudiziaria del Pubblico Ministero, che avviene a seguito dall'emissione di un ordine da parte di Questi.

2. Il sequestro è eseguito in qualsiasi luogo e può avvenire anche nel corso dell'esecuzione di un altro atto di polizia giudiziaria (ad esempio, perquisizione personale o domiciliare).

Modalità di esecuzione

1. Nel caso di cosa materiale mobile, la polizia giudiziaria esegue il sequestro per mezzo dell'impossessamento temporaneo della cosa (l'impossessamento).

I reperti sono affidati alla custodia della segreteria del Pubblico Ministero, o la cancelleria del tribunale salvo che ciò non sia possibile o opportuno.

2. Nel caso di cose immobili o di cose difficilmente trasportabili oppure di cose mobili non custodibili in ufficio giudiziario (automobili, animali, etc.) il sequestro si esegue in maniera simbolica, mediante assicurazione locale, con la nomina di un custode e con la apposizione, di sigilli, o di altro mezzo idoneo a indicare il vincolo imposto ai fini di giustizia.

L'ARRESTO IN FLAGRANZA

La polizia giudiziaria procede all'arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei delitti contro l'incolumità pubblica, per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni.

L'arresto è dunque obbligatorio in flagranza reati contro l'incolumità pubblica per i quali sono stabilite le suddette misure di pena.

Negli altri casi l'arresto in flagranza può essere facoltativo, ovvero non è consentito

Organo che procede

Ufficiali ed agenti di P.G.

Modalità

Gli ufficiali e gli agenti di p.g. che hanno eseguito l'arresto in flagranza ne danno immediata notizia al P.M.

Avvertono l'arrestato della facoltà di nominare un difensore di fiducia, che dovrà essere informato.

Pongono l'arrestato a disposizione del P.M. mediante la conduzione nella casa circondariale del luogo.

LA DOCUMENTAZIONE DELL'ATTIVITA'

Ognuna delle attività di indagine prima descritta deve essere documentata dalla polizia giudiziaria.

Le forme attraverso le quali deve esser lascia traccia in un documento dalla polizia giudiziaria, sono l'annotazione e il verbale.

L'annotazione è il modo ordinario mediante il quale viene documentata l'attività svolta di iniziativa dalla polizia giudiziaria.

Il verbale è un modo più formale di documentazione dell'attività di polizia giudiziaria

La polizia giudiziaria può far ricorso all'annotazione tutte le volte che la legge non richiede la redazione del verbale.

La annotazione, anche sommaria avverrà, secondo le modalità ritenute idonee ai fini delle indagini.

Il contenuto essenziale delle annotazioni è costituito:

- **Dall'indicazione dell'ufficiale o agente di polizia giudiziaria che ha compiuto le attività di indagine e che dovrà sottoscrivere l'atto;**
- **Dall'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui sono state eseguite;**
- **Dalle generalità e dalle altre indicazioni personali utili per l'identificazione del soggetto dal quale la polizia giudiziaria ha eventualmente assunto dichiarazioni;**
- **Dalla enunciazione succinta del risultato della attività di indagine.**

Il verbale deve essere sempre redatto dall'ufficiale di P.G. nel compimento delle attività più delicate (ad esempio sequestri, perquisizioni, arresto, ecc.).

Secondo il Codice di procedura penale il verbale deve contenere:

- **La menzione del luogo, anno, giorno e, occorrendo, dell'ora in cui è cominciato e chiuso;**
- **La generalità delle persone intervenute e le cause, se conosciute, per cui sia eventualmente mancata la presenza di persone che avrebbero dovuto intervenire;**

- **La descrizione di quanto l'autore del verbale ha fatto o constatato , o di quanto è avvenuto in sua presenza;**
- **Le dichiarazioni ricevute e l'attestazione, prima della chiusura, della avvenuta lettura dell'atto;**
- **La sottoscrizione (cioè la firma) delle persone intervenute, del pubblico ufficiale che ha redatto il verbale e del pubblico ufficiale che egli ha eventualmente assistito.**

REATI CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO LEGATI ALLA PREVENZIONE DEGLI INCENDI.

Oltre ai reati citati vi sono altri reati che interessano l'attività dei VV.F. e che vengono sanciti non dal Codice Penale, ma da leggi speciali su materie particolari, come la tutela degli argomenti sul lavoro.

Il D.P.R. 547/1955 specifica in cosa consiste l'attività di prevenzione o di difesa contro gli incendi e le scariche atmosferiche nei luoghi di lavoro.

In particolare, il decreto prevede che:

- 1) devono essere sottoposte a controllo del Comando del Corpo dei vigili del Fuoco, competente per territorio, sia alcune aziende e lavorazioni che producono, sviluppano o detengono prodotti infiammabili, incendiabili o esplosivi, sia alcune aziende e lavorazioni che presentano, in caso di incendio, gravi pericoli per l'incolumità dei lavoratori.**

2) devono essere sempre assoggettati al preventivo esame da parte del Comando dei Vigili del Fuoco i progetti per la costruzione o l'installazione di nuovi impianti (ovvero per la modifica di quelli esistenti) concernenti le lavorazioni "pericolose".

Per queste attività i titolari dei nuovi impianti, aziende e lavorazioni sono tenuti a richiedere il collaudo da parte del Comando dei Vigili del Fuoco prima dell'inizio delle lavorazioni.

L'individuazione delle aziende, lavorazioni e impianti soggetti ai controlli sopra richiamati previsti dagli artt.36 e 37 del d.p.r. 547/1955 è stata compiuta con il d.p.r. 26/5/59 n.689, che riporta l'elenco delle predette attività.

La mancata osservanza degli articoli di legge suddetti comporta le sanzioni dell'arresto o dell'ammenda.

Il Decreto Legislativo 626/94 amplia i disposti del DPR 547/55 e pone ulteriori obblighi e sanzioni nei confronti del datore di lavoro dell'azienda, dei preposti, e dei lavoratori stessi.

In particolare il Decreto legislativo 626/94 prevede che i lavoratori debbano prendersi cura della sicurezza e della salute propria e altrui.

Essi hanno l'obbligo di:

- **osservare le disposizioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti ai fini della protezione collettiva ed individuale;**
- **utilizzare correttamente tutte le attrezzature di lavoro, i mezzi di trasporto ed i dispositivi di sicurezza;**
- **utilizzare appropriatamente i dispositivi di sicurezza esistenti;**
 - **segnalare eventuali deficienze dei mezzi di sicurezza e protezione o compromettere la sicurezza propria o altrui.**

IL DECRETO LEGISLATIVO 758/94

Caratteri generali

Il decreto legislativo n. 758 del 19/12/1994, che ha come oggetto la riforma del sistema sanzionatorio in materia di lavoro, contiene una serie di norme dirette ad un triplice obiettivo:

- depenalizzare alcune condotte, trasformando i reati in illeciti amministrativi;**
- prevedere nuove sanzioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro;**
- istituire una nuova procedura volta all'estinzione anticipata di alcune contravvenzioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro;**

Le modifiche più significative in tema di nuove sanzioni ai fini dell'attività del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco sono relative alle nuove pene previste per le contravvenzioni commesse dai datori di lavoro, dirigenti, costruttori, preposti, e lavoratori previste dal DPR 547/1955 ed oggi dal decreto Legislativo 626/1994.

La procedura prevista dal decreto, che trova particolari applicazione nell'attività di polizia giudiziaria svolta dai Vigili del Fuoco, è relativa ad alcune contravvenzioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro e comporta la estinzione anticipata delle stesse.

Procedura

La procedura prevista dal decreto è limitata alle contravvenzioni punite con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda in base alle norme contenute nell'Allegato I al Decreto, commesse successivamente all'entrata in vigore del Decreto stesso.

Di seguito vedremo i vari passi previsti da tale procedura.

- 1. L'organo di vigilanza (il Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione all'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio) nel momento in cui accerta una violazione costituente reato contravvenzionale (nei limiti sopra indicati) impartisce al contravventore un'apposita prescrizione e fissa un termine per la regolarizzazione.**
- 2. L'organo di vigilanza invia al P.M. la comunicazione della relativa notizia di reato.**

3. Il P.M. iscrive la notizia di reato nell'apposito registro ma il procedimento è sospeso di diritto sino alla comunicazione conseguente alla verifica da parte dell'organo di vigilanza.

La sospensione non pregiudica il potere del P.M. di richiedere l'archiviazione, di disporre o compiere gli atti investigativi urgenti, di chiedere il sequestro probatorio, così come non impedisce il ricorso all'incidente probatorio.

4. L'organo di vigilanza verifica entro sessanta giorni dalla scadenza del termine prescritto l'eventuale adempimento della prescrizione impartita.

Si possono avere tre casi:

- **Puntuale adempimento;**
- **Adempimento in un termine superiore ma congruo o adempimento eseguito con modalità diverse;**
- **Mancato adempimento.**

In caso di puntuale adempimento, il contravventore è ammesso a pagare una somma pari ad un quarto o un ottavo dell'ammenda prevista dalla norma violata.

L'organo di vigilanza comunica al P.M. l'avvenuto adempimento e pagamento con conseguente estinzione della contravvenzione; il P.M. richiede l'archiviazione.

In caso di adempimento in un termine superiore a quello imposto ma congruo o in caso di adempimento eseguito con modalità diverse da quelle prescritte ma comunque efficaci, il giudice potrà ammettere il contravventore alla procedura di oblazione (altra causa di estinzione del reato), ma la somma da versare sarà pari ad un quarto del massimo dell'ammenda.

In caso di mancato adempimento, l'organo di vigilanza ne dà comunicazione al P.M. e al contravventore entro novanta giorni dal termine fissato.

Il procedimento penale, già sospeso, riprenderà regolarmente il suo corso.